

Regolamento degli studi del Master of Advanced Studies in “Medicina di famiglia” (MAS MF)

Il Senato accademico, in considerazione della Legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU), dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana, d'intesa con i proponenti (cfr. art. 2), adotta il presente Regolamento:

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina:

- a. le condizioni e le procedure di ammissione al Master of Advanced Studies in “Medicina di Famiglia” (MAS MF);
- b. le procedure d'esame e le modalità di valutazione;
- c. le procedure e condizioni riguardanti il lavoro finale di diploma;
- d. il riconoscimento di crediti di studio (ECTS) acquisiti in relazione ai corsi clinici di perfezionamento presso istituzioni esterne all'USI; e
- e. la tassa di iscrizione al programma e la tassa di diploma.

Art. 2 Organizzazione

- ¹ Il MAS MF è un programma di studio di formazione continua ideato e promosso dall'Università della Svizzera italiana, Facoltà di Scienze biomediche (USI), dall'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e dall'Ordine dei medici del Canton Ticino (OMCT).
- ² La gestione amministrativa e finanziaria del programma è delegata all'Università della Svizzera italiana, Facoltà di Scienze biomediche (USI).
- ³ I partecipanti sono immatricolati all'Università della Svizzera Italiana quali studenti di formazione continua. Essi sottostanno alle normative universitarie applicabili, ivi compreso il Codice etico e il relativo Regolamento di applicazione.

Art. 3 Destinatari e scopo

- ¹ Il MAS MF è rivolto primariamente ai medici assistenti in formazione in medicina interna generale orientati verso la medicina di famiglia. Possono inoltre aderire al programma formativo anche medici già in possesso di un titolo ISFM (Istituto svizzero per la formazione medica).
- ² Il MAS MF persegue l'obiettivo di perfezionare le competenze del medico di famiglia al fine di garantire una presa in carico efficace della persona, della sua rete sociale e dell'interfaccia con il sistema sanitario, in particolare:

-
- sviluppando le capacità di gestione dell'interprofessionalità e dell'interdisciplinarietà;
 - migliorando la qualità delle competenze relazionali;
 - rafforzando il coordinamento degli interventi terapeutici;
 - migliorando l'adeguatezza degli interventi diagnostici e terapeutici;
 - favorendo la ricerca nei temi in questione.
-

**Art. 4
Organi**

- ¹ Gli organi del MAS MF sono:
- il Comitato del programma;
 - il Coordinatore del programma.
-

Capitolo II - Programma

**Art. 5
Programma**

- ¹ Il programma del MAS MF comprende un ciclo di 3 anni di formazione clinica, corsi clinici di perfezionamento, corsi di formazione teorica e un lavoro finale di diploma per complessivi 60 ECTS.
- ² I corsi clinici di perfezionamento sono offerti da enti esterni all'USI. Ai fini del programma MAS MF, i crediti così acquisiti dai partecipanti devono essere riconosciuti dal Comitato del programma, conformemente all'art. 18.
- ³ I contenuti del programma fanno riferimento alle raccomandazioni della SSMIG (Società Svizzera di Medicina Interna Generale) e sono orientati alle finalità della SAFMED (Swiss Academy of Family Medicine).
- ⁴ Il contenuto del programma MAS MF è individualizzato, al fine di tenere conto delle esigenze e dei desideri dei partecipanti. In particolare, essi possono selezionare liberamente la formazione clinica e i corsi di perfezionamento tra quelli elencati nel programma. Le conoscenze e l'esperienza professionale del partecipante sono parte integrante del processo di insegnamento e apprendimento.
- ⁵ Il programma ha durata triennale e l'ammissione è continua.
- ⁶ Il programma di formazione è aggiornato annualmente.
-

**Art. 6
Docenti**

- ¹. Il corpo docente è composto da professori e docenti dell'USI, da docenti di altri atenei svizzeri ed esteri e da professionisti esperti di settori specifici.
-

**Art. 7
Lingua**

- ¹ Le lezioni si tengono in una delle lingue nazionali o in inglese.
- ² Il lavoro finale di diploma è redatto in lingua italiana o inglese ed è pubblicato in una rivista con politica editoriale. Eventuali osservazioni formulate da parte dei revisori della rivista in questione potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione e approvazione del lavoro finale di diploma (cfr. art. 17 cpv. 5).
-

**Art. 8
Qualità**

- ¹ I singoli corsi di formazione teorica e di perfezionamento sono sottoposti alla valutazione qualitativa dei partecipanti, come pure all'analisi del personale docente.
-

-
- ² I risultati delle valutazioni dei partecipanti e dell'analisi da parte del personale docente sono tenuti in considerazione per la pianificazione e lo sviluppo in itinere dei corsi successivi.
-

Capitolo III - Ammissione

Art. 9
Condizioni di
ammissione

- ¹ L'ammissione ordinaria al MAS MF richiede una laurea in medicina umana riconosciuta dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) e un'esperienza professionale di almeno 2 anni.
- ² In casi eccezionali e motivati, su richiesta scritta del candidato all'ammissione, il Comitato del programma può derogare sui termini dell'esperienza professionale.

Art. 10
Procedura

- ¹ Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato almeno due settimane prima dell'inizio della frequentazione del programma da parte del candidato. Le domande sono presentate tramite il formulario ufficiale completo dei seguenti allegati:
- lettera di motivazione;
 - CV;
 - copia del diploma di Master in medicina umana e, se non conseguito in un'università Svizzera, del riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO;
 - copia di un documento di identità;
 - foto formato passaporto (jpg, png).
- ² Se ritenuto necessario, il candidato è intervistato dal Coordinatore del programma.
- ³ L'ammissione o il rifiuto sono comunicati tempestivamente, in forma scritta, all'interessato.
- ⁴ Il candidato ammesso viene immatricolato all'USI come studente di formazione continua MAS.

Art. 11
Partecipazione a
singoli eventi
formativi da parte di
partecipanti esterni

- ¹ I singoli eventi formativi del programma MAS MF possono essere frequentati anche da partecipanti esterni, quale aggiornamento professionale puntuale.
- ² L'ammissione di partecipanti esterni è limitata al numero di posti disponibili per ciascun singolo evento formativo del programma MAS MF.

Art. 12
Limitazioni

- ¹ Al programma MAS MF sono ammessi, di regola, al massimo 20 partecipanti per ciclo di studi.
- ² Qualora il numero di domande di iscrizione superasse i posti disponibili, sarà data priorità in funzione dell'ordine temporale di inoltro della richiesta.
- ³ In assenza di iscrizioni per un periodo prolungato di almeno 3 anni, il programma sarà sospeso.
-

Capitolo IV - Composizione e competenze degli organi

Art. 13 Comitato del programma

- ¹ Il Comitato del programma comprende:
 - a. il direttore dell'Istituto di medicina di famiglia (IMF), il quale ricopre altresì il ruolo di Coordinatore del programma;
 - b. un rappresentante dell'Associazione ticinese dei medici di famiglia (ATIMEF) proposto dal Comitato dell'associazione;
 - c. un membro della Facoltà di scienze biomediche (professore o libero docente) proposto dal Decanato;
 - d. un rappresentante dell'EOC proposto dalla Direzione generale dello stesso. Questo rappresentante deve altresì disporre del titolo di professore presso l'USI;
 - e. un rappresentante dell'OMCT proposto dal Comitato dell'Ordine;
 - f. il responsabile per la formazione continua dell'USI
- ² Il Comitato può invitare esperti esterni terzi a partecipare alle proprie sedute, limitatamente per consultazioni su specifiche trattande. Tale partecipazione è soggetta alla previa conclusione di specifici accordi di riservatezza.
- ³ Il Comitato è responsabile della preparazione, attuazione, valutazione e ulteriore sviluppo dei singoli eventi formativi da un punto di vista scientifico e organizzativo. In particolare, il Comitato è responsabile dei seguenti compiti:
 - a. approvazione del programma di studio del MAS MF;
 - b. ammissioni dei partecipanti al programma MAS MF;
 - c. attribuzione delle docenze;
 - d. aggiornamento e sviluppo del programma di studio MAS MF;
 - e. elaborazione del budget e sottoposizione dello stesso al Rettorato;
 - f. approvazione del lavoro finale di diploma;
 - g. valutazione dei requisiti per il conseguimento del titolo (cfr. art. 20);
 - h. riconoscimento dei crediti ECTS acquisiti in relazione ai corsi clinici di perfezionamento presso istituzioni esterne all'USI (cfr. art. 18);
 - i. supervisione della qualità del corso.
- ⁴ Il Comitato è inoltre responsabile di tutti i compiti che non sono esplicitati nel presente Regolamento. Sono fatte salve le competenze attribuite ad altri organi sulla base delle normative universitarie applicabili.

Art. 14 Coordinatore del programma

- ¹ Il ruolo di Coordinatore del programma è ricoperto dal direttore dell'Istituto di medicina di famiglia (IMF). Egli è responsabile della direzione e gestione operativa del programma MAS MF e svolge i seguenti compiti:
 - a. organizzazione ed esecuzione del programma formativo;
 - b. approvazione del tema del lavoro finale di diploma;
 - c. promozione e comunicazione pubblica previo coordinamento con il Servizio comunicazione istituzionale di USI e i corrispettivi servizi di EOC e OMCT;
 - d. consulenza ai partecipanti;
 - e. controllo di qualità degli eventi formativi;
 - f. altri compiti definiti dal Comitato del programma.
-

Capitolo V - Valutazioni e diploma

| | |
|---|---|
| Art. 15 Sistema di valutazione | <ol style="list-style-type: none">¹ Il sistema di valutazione è binario (accettato / respinto) oppure scalare.² Nella valutazione scalare il voto è definito secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5. Sono considerati insufficienti i voti inferiori a 6. Le unità didattiche sommative valutate con voti insufficienti possono essere ripetute al massimo 3 volte.³ I crediti ECTS sono definitivamente acquisiti con il superamento dei singoli esami e l'accettazione del lavoro finale di diploma. |
| Art. 16 Valutazione degli eventi formativi | <ol style="list-style-type: none">¹ La valutazione degli eventi formativi compete al docente responsabile, il quale accerta tramite domande multiple choice (MC) il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'evento in questione.² L'evento formativo è validato se lo studente ha risposto correttamente a almeno il 60% delle domande. |
| Art. 17 Lavoro finale di diploma | <ol style="list-style-type: none">¹ Il tema del lavoro finale di diploma è definito dal partecipante d'intesa con il relatore e approvato dal Coordinatore del programma (cfr. art. 14, lett. b).² Possono fungere da relatori tutti i docenti dei singoli eventi formativi.³ L'estensione del lavoro finale di diploma è di almeno 1000 parole, bibliografia esclusa.⁴ Il lavoro finale di diploma dovrà comprendere una dichiarazione antiplagio debitamente compilata e firmata, come da formulario specifico messo a disposizione dello studente. La Facoltà di scienze biomediche verifica l'assenza di plagio.⁵ Il lavoro finale di diploma è valutato preliminarmente dal relatore d'intesa con il Coordinatore del programma. In caso di preavviso positivo da parte di costoro, il lavoro finale di diploma è sottoposto al Comitato per approvazione. La decisione del Comitato è comunicata in forma scritta al partecipante.⁶ Il lavoro finale di diploma può essere sottoposto al Comitato del programma unicamente a seguito del versamento della tassa di diploma (cfr. art. 22).⁷ In caso di commissione di plagio, il lavoro finale di diploma sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato. Commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi. In caso di plagio, lo studente ha la possibilità di presentare un nuovo lavoro finale di diploma. Qualora lo studente commetta nuovamente plagio o qualora il secondo lavoro dovesse essere respinto dal Comitato, lo studente è escluso dal programma MAS MF.⁸ In caso di mancata approvazione del lavoro di diploma, il Comitato del programma richiede allo studente la modifica dello stesso tenendo conto delle osservazioni formulate dal Comitato medesimo. In questo caso lo studente ha tempo sei mesi per consegnare il lavoro finale di diploma modificato. Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dal MAS MF. |

| | |
|--|---|
| Art. 18 Riconoscimento di crediti esterni | <ol style="list-style-type: none">¹ I crediti in relazione ai corsi clinici di perfezionamento conseguiti presso enti esterni all'USI (cfr. art. 5 cpv. 2) possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 7.5 ECTS.² Ad eccezione della formazione clinica, il riconoscimento di cui al cpv. 1 è limitato a crediti acquisiti durante il programma MAS MF oppure nei 5 anni precedenti l'inizio dello stesso. Non sono compresi nell'arco temporale indicato in precedenza i periodi in cui il partecipante ha beneficiato di un congedo, segnatamente, per maternità, paternità o per malattia.³ Ogni decisione in merito compete al Comitato del programma (cfr. art. 13 cpv. 3, lett. h). |
| Art. 19 Conseguimento del titolo | <ol style="list-style-type: none">¹ Qualora le condizioni di cui all'art. 20 siano soddisfatte, alla conclusione del MAS MF il partecipante consegue il titolo "Master of Advanced Studies in Medicina di Famiglia". Il titolo MAS è rilasciato dall'Università della Svizzera italiana, Facoltà di Scienze biomediche, ed è firmato dal Rettore e dal Decano della Facoltà.² Il diploma MAS MF non conferisce al suo titolare alcun diritto di passaggio automatico verso altri programmi accademici o di ricerca (in particolare verso il dottorato di ricerca). |
| Art. 20 Diploma | <ol style="list-style-type: none">¹ Il diploma è assegnato se il partecipante:<ol style="list-style-type: none">a. documenta la frequenza minima all'80% del programma MAS MF;b. consegue una nota sufficiente negli eventi formativi a valenza sommativa e nel lavoro finale di diploma; ec. consegue 60 ECTS, più precisamente:<ul style="list-style-type: none">• minimo 37.5, massimo 45.0 ECTS di formazione clinica;• minimo 2.0, massimo 7.5 ECTS di corsi clinici di perfezionamento;• minimo 7.0, massimo 10.0 ECTS di corsi di formazione teorica;• ECTS per il lavoro finale di diploma.² Un documento integrativo (transcript) contenente le informazioni relative all'ammissione, agli obiettivi e al contenuto del corso di studi è allegato al diploma.³ I partecipanti che non soddisfano le precitate condizioni previste per l'ottenimento del diploma ricevono un attestato di partecipazione. |

Capitolo VI - Aspetti finanziari

| | |
|--|--|
| Art. 21 Finanziamento | <ol style="list-style-type: none">¹ Il MAS MF è finanziato attraverso le tasse versate dai partecipanti e dall'EOC nell'ambito dell'offerta formativa prevista dagli Istituti di formazione riconosciuti dall'ISFM. Non sono previsti corsi finanziati dall'USI.² Il supporto finanziario a EOC è assicurato dal Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino (DSS) nell'ambito del finanziamento ai siti di formazione.³ Il supporto amministrativo e i relativi costi sono finanziati attraverso le tasse versate dai partecipanti.⁴ Annualmente verrà eseguita un'analisi dei costi effettivi del programma.⁵ L'IMF può valersi di contributi da privati sia per finanziare corsi ed eventi nell'ambito del programma, sia per coprire eventuali perdite. |
|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Art. 22 Tasse | <ol style="list-style-type: none">¹ La partecipazione al programma MAS MF comporta il versamento di due tasse:<ol style="list-style-type: none">a. la tassa d'iscrizione;b. la tassa di diploma.² Per il primo triennio del programma MAS MF:<ol style="list-style-type: none">a. la tassa d'iscrizione ammonta a CHF 500.-,b. la tassa di diploma ammonta a CHF 1'500.-.³ La tassa di iscrizione deve essere versata entro e non oltre la conclusione del primo mese di frequentazione del programma. In caso contrario, il partecipante è escluso dal programma.⁴ La tassa di diploma deve essere versata prima della sottoposizione del lavoro finale di diploma al Comitato. In caso contrario, il lavoro finale di diploma non viene sottoposto, né giudicato dal Comitato.⁵ Le modalità di versamento sono comunicate individualmente ai singoli partecipanti.⁶ Sono a carico dei partecipanti i costi dei corsi erogati da altri enti, l'acquisto di libri o di altro materiale didattico non fotocopiato utilizzato nei corsi. |
|--------------------------|---|

Capitolo VII - Disposizioni finali

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. 23 Eccezioni | In casi eccezionali, il Comitato può concedere deroghe per validi e giustificati motivi alla percentuale minima di frequenza al programma (cfr. art. 20 cpv. 1, lett. a). |
| Art. 24 Contenzioso | <ol style="list-style-type: none">¹ Tutte le comunicazioni e decisioni rilevanti per i diritti o le aspettative del partecipante sono trasmesse in forma scritta.² Contro le decisioni in merito all'ammissione al programma MAS MF è possibile interporre reclamo al Rettorato. Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione contestata.³ Contro le ulteriori decisioni rilevanti per i diritti o le aspettative del partecipante, segnatamente inerenti alle valutazioni di eventi formativi, all'approvazione del lavoro finale di diploma o all'esclusione dal programma MAS MF, è possibile interporre reclamo presso la Commissione dei reclami di Facoltà. Si applica per analogia l'art. 33 del Regolamento degli studi della Facoltà. |
| Art. 25 Decorrenza | Il presente Regolamento è stato approvato dal Senato nella seduta del 3 ottobre ed entra immediatamente in vigore. |
| Art. 26 Diversi | Il MAS-MF potrà essere oggetto di modifiche nel quadro generale della formazione continua all'USI. |
